

**Civile Sent. Sez. L Num. 17996 Anno 2021**

**Presidente: MANNA ANTONIO**

**Relatore: MANCINO ROSSANA**

**Data pubblicazione: 23/06/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso 18469-2015 proposto da:

FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI  
ITALIANI (O.N.A.O.S.I.), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo  
studio dell'avvocato MASSIMO , che la  
rappresenta e difende;

2021

492

**- ricorrente -**

**contro**

ROBERTA, SABRINA, ANGELA,

CARMEN, anche in proprio, nella qualità di eredi di

PIETRO , tutte elettivamente domiciliate in  
ROMA, VIA 52, presso lo studio dell'avvocato  
BARBARA , che le rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato GIOVANNI MARIA ;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 766/2015 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 12/02/2015 R.G.N.  
10267/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA  
MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato MASSIMO ;

udito l'Avvocato ANNA per delega verbale  
Avvocato BARBARA .

### FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 febbraio 2015, ha accolto l'appello proposto dalle attuali parti intimiate, in qualità di eredi di Pietro e, quanto a Roberta, anche in proprio, e condannato la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (di seguito ONAOSI) alla restituzione dei contributi versati dai professionisti medici, in riferimento agli anni 2003-2005, divenuti privi di una valida fonte in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.190 del 2007, e pertanto costituenti indebito oggettivo.
2. Avverso tale sentenza ricorre la Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con ricorso affidato a due articolati motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resistono, con controricorso, Carmen ed altri litisconsorti in epigrafe indicati.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 14, comma 9, d.l. n.158 del 2012, violazione del giusto processo, dell'art. 111, comma 6, Cost. e motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incompatibile, la parte ricorrente assume la violazione della citata disposizione del decreto-legge n.158 del 2012 che, in conseguenza dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2007 - declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva dell'obbligo contributivo senza fissare predeterminati criteri limitati della potestà contributiva dell'ONAOSI - aveva introdotto l'estinzione *ex lege* delle azioni e processi relativi alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi in questione, relativi al periodo 2003-2007.
4. Il motivo è da accogliere.
5. La disposizione legislativa di dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti costituisce precetto ineludibile da parte del giudice che ne è investito (fra le tante, Corte cost. nn. 103 del 1005, 76 del 1999, 310 del 2000) e, nella vicenda all'esame, il precetto in ordine all'esito estintivo del giudizio si rinviene nell'art. 14, comma 9 del decreto-legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189.

6. Il citato decreto-legge del 2012 (art. 14, commi 8 e 9) non ha inciso sulle previsioni normative e regolamentari in materia contributiva adottate avuto riguardo ai periodi successivi al 21 giugno 2007, per i quali restano ferme le norme di cui al decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con legge n. 222 del 2007, ma ha disposto l'estinzione dei giudizi e processi in riferimento ai periodi antecedenti («9. *Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione sono stabilite la procedura, le modalità e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo*»).
7. Nella specie, il giudizio di merito, iniziato nel 2010, per la restituzione dei contributi versati dal sanitario, dottor Pietro \_\_\_\_\_, per gli anni 2003-2005, era, dunque, pendente alla data di entrata in vigore della richiamata decretazione d'urgenza e rientrava nella previsione del comma 9 del citato articolo 14 che include, per l'appunto, le azioni di ripetizione, a nulla rilevando, in considerazione del chiaro tenore letterale della disposizione, il diverso discrimine temporale evocato dai controricorrenti che hanno opposto l'inapplicabilità del decreto-legge giacché pubblicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
8. Rimangono assorbite le censure svolte con il secondo mezzo d'impugnazione.
9. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, a mente dell'art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod.proc.civ., perché il processo non poteva essere proseguito. *SPESE COMPENSATE.*

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito. *SPESE COMPENSATE.*



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021

Il Consigliere

Rossana Mancino

*Rossana Mancino*

Il Presidente

Antonio Manna


*Antonio Manna*



Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni Ruffini

*Giovanni Ruffini*



*Giovanni Ruffini*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale